

SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
 REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE
 -----oO-----

L'anno 2025 (_____) il giorno ____ (_____), del mese di _____, ad Ancona, presso gli uffici della Regione Marche Via Gentile da Fabriano, si sono costituiti:

il Dott. Ing. Stefano Stefoni, nato a Civitanova Marche il 09/10/1961 e domiciliato per la carica in Ancona, presso gli Uffici della Regione Marche - Via Gentile da Fabriano, n 3, che interviene in nome e per conto della Regione Marche (C.F. 80008630420), quale Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, giusta D.G.R. n. 1676 del 30/12/2021, con la quale sono state istituiti gli incarichi di direzione dei Servizi;

E

il sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, Via _____, che interviene al presente atto in qualità di _____ della ditta _____, C.F. e P. IVA _____, con sede legale a _____, PEC _____

Detti signori rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO:

che con decreto del Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio in data _____, è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di assistenza, supporto tecnico per studi di microzonazione sismica e archiviazione informatica. Attività di cui all'art. 4, comma 1 dell' OCDPC n. 978/2023 mediante procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di più operatori economici.- CIG _____

Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se, per la sua natura, non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ARTICOLO 1 – Premesse e disciplina applicabile**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Garanzia definitiva;
- Capitolato Tecnico;
- Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

I suddetti documenti, regolarmente controfirmati dal contraente, sono conservati presso il committente.

Il presente atto è regolato gerarchicamente:

- a) dal contenuto del contratto e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al Codice;
- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per il committente, di cui l'esecutore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegato, formano parte integrante del presente atto;

- d) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- f) dal Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

- a) Committente (anche Stazione appaltante): Regione Marche – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio
- b) Responsabile del progetto del committente (anche RUP): Stefano Stefoni
- c) Esecutore (anche Impresa aggiudicataria): _____

ARTICOLO 3 – Oggetto e caratteristiche tecniche del servizio

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio per l'affidamento del servizio di assistenza, supporto tecnico per studi di microzonazione sismica e archiviazione informatica. Attività di cui all'art. 4, comma 1 dell'OCDPC n. 978/2023.

Le specifiche tecniche per l'esecuzione del servizio sono dettagliate nel Capitolato tecnico, nel disciplinare di gara che seppur non materialmente allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 4 – Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il servizio viene affidato per la durata di 1 (uno) anno, con possibilità di proroga di ulteriori 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

La prestazione deve essere avviata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le modalità e nel rispetto del capitolato e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario. All'avvio del servizio l'appaltatore dovrà garantire la piena operatività dei servizi oggetto del contratto, acquisendo dal committente tutte le ulteriori informazioni che ritenga necessarie.

Qualora l'esecutore non adempia all'avvio dell'esecuzione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione ovvero il RUP quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'art. 121 del Codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi del medesimo articolo 121, comma 1, del Codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Nel caso di sospensioni totali o parziali della prestazione disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'Esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell'Allegato II.15 del Codice.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto deve essere sottoscritto dall'Esecutore e riporta il nuovo termine contrattuale.

Nel caso in cui al cessare della causa di sospensione è venuto meno l'interesse pubblico alla prestazione oggetto del presente contratto, il Committente può recedere dal contratto, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite e rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ARTICOLO 5 - Modalità di esecuzione

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto. L'esecutore si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel presente contratto, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

L'aggiudicatario dovrà fornire ogni 3 mesi al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Stefoni il lavoro eseguito la cui visione dovrà essere validata dallo stesso.

ARTICOLO 6 – Corrispettivo

L'importo annuo a base d'asta è pari a € 15.000,00 (oltre IVA ed oneri previdenziali), per un importo complessivo di € 30.000,00 (oltre IVA ed oneri previdenziali) tenuto conto della eventuale proroga del servizio per un periodo di pari durata, ovvero per ulteriori 12 mesi.

La fornitura del servizio è stata aggiudicata all'offerta economicamente più bassa.

Nel caso di mutate esigenze di servizio la Regione Marche si riserva inoltre il diritto di sospendere o annullare la gara. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Quadro Tecnico Economico (QTE):

Servizio	Durata servizio	Importo a base di gara (iva esclusa)	Importo a base di gara (compreso iva ed oneri previdenziali)
servizio per l'affidamento del servizio di assistenza, supporto tecnico per studi di microzonazione sismica e archiviazione informatica. Attività di cui all'art. 4, comma 1 dell' OCDPC n. 978/2023.	12 mesi (esclusa eventuale proroga)	€ 15.000	€ 18.900 (di cui 3.300€ iva e 600€ oneri)

Il corrispettivo, omnicomprensivo, fisso e invariabile a seguito dell'affidamento del servizio sulla base economica più bassa risultata essere del _____%, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a complessivi € _____ (Euro _____) al netto di I.V.A., di cui € 0,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore.

L'esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

I prezzi proposti nell'offerta economica restano fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 7 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente contratto; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'esecutore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
- f) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- g) manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi o delle forniture oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici del committente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il committente stessa; peraltro, l'esecutore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del committente continueranno ad essere utilizzati dal relativo personale o da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del committente o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal committente o da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del l'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione della fornitura.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 8 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 9 - Danni e responsabilità civile

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 10 - Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore

Il committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'esecutore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne il committente da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le

spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà di quanto prodotto realizzato a seguito della realizzazione del servizio previsto dal presente atto.

ARTICOLO 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

- a) nello svolgimento delle attività di che trattasi, garantire la presenza, nei modi e nei tempi che successivamente verranno concordati con specifico accordo con i funzionari della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, presso gli uffici della Regione Marche;
- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- f) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- g) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per l'attivazione del servizio oggetto del presente atto, da svolgersi presso gli uffici della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa;

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'aggiudicatario prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 12 - Certificazione di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 116 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 le prestazioni acquisite sono soggette a collaudo o verifica di conformità, ai fini della liquidazione.

ARTICOLO 13 – Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'esecutore per l'espletamento della prestazione assunta è disciplinato dal presente articolo.

Il pagamento avverrà in 4 rate previa verifica trimestrale della rispondenza del servizio a quanto richiesto, tramite bonifico bancario e sarà eseguito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Il corrispettivo sarà liquidato in relazione ai servizi effettivamente prestati, previa presentazione di idonea fatturazione.

La liquidazione del saldo sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la tesoreria della Regione Marche.

In caso di ritardato pagamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'esecutore, il quale è tenuto comunque a continuare il servizio.

Le fatture devono contenere il riferimento al presente atto, al relativo alla procedura aggiudicata, alla singola tipologia di prestazione resa e al periodo di riferimento.

Le fatture devono essere intestate ed indirizzate a Regione Marche – Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, via Gentile da Fabriano n. 3 – 60125 Ancona – Part. IVA 00481070423, C.F. 80008630420 e devono essere trasmesse elettronicamente (fattura elettronica) citando il codice CIG della gara

Le fatture elettroniche dovranno prevedere la scissione del pagamento dell'iva.

Il Committente provvede al bonifico dell'importo delle fatture dell'esecutore sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, come da documentazione in atti.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ARTICOLO 14 - Penali e mezzi di tutela

Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali.

La Regione Marche si riserva la facoltà di indirizzo e controllo in riferimento ad un preciso adempimento dei servizi ed al rispetto delle clausole contenute nel capitolato e nel contratto e potrà chiedere ogni documento utile nonché effettuare ispezioni per la verifica del regolare svolgimento del servizio.

Qualora a seguito dei controlli risultasse che l'aggiudicatario non si sia attenuto alle indicazioni del capitolato e del contratto e la qualità del servizio reso non fosse soddisfacente o il servizio non fosse stato effettuato, saranno applicate le penali.

La penale pecuniaria è stabilita pari all'uno (1,00) per mille dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per l'ultimazione delle attività o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal Responsabile del Procedimento nei tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 36/2023.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento a mezzo PEC della contestazione inviata dall'Amministrazione. Decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intendono accettate.

Qualora tali controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, si procederà comunque all'applicazione delle suddette penali.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del c. 1 non può superare il 10% dell'importo contrattuale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

L'Amministrazione avrà la facoltà di rivalersi per il recupero delle penali sull'importo della fattura presentata o sulla cauzione, previa contestazione scritta. A seguito di ogni escussione per effetto dell'applicazione di penali, l'aggiudicatario sarà obbligato a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario.

L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è in corsa nel ritardo o nell'inadempimento.

Qualora si verificassero, da parte l'aggiudicatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, riscontrate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, o di grave violazione delle clausole contrattuali tali da compromettere l'esecuzione dei servizi, l'Amministrazione, a mezzo PEC, comunicherà all'aggiudicatario i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine per ottemperare.

Qualora l'aggiudicatario persista nell'inosservanza delle disposizioni impartite e non provveda all'intimato adempimento, il contratto potrà, senza altro preavviso, ritenersi risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
- b) cumulo da parte del Fornitore di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- c) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito dell'aggiudicatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto determina l'esclusione dell'aggiudicatario dalle gare per forniture analoghe che verranno indette dall'Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto.

ARTICOLO 15 – Modifica del contratto

Eventuali modifiche al presente accordo saranno valide solo se concordate ed approvate per iscritto da entrambe le parti con riferimento a quanto previsto dall'Art. 120 del Codice.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei soli casi previsti dall'art. 120 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dal Codice e dai suoi Allegati.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal RUP o dal direttore dell'esecuzione qualora nominato, quest'ultimo fornisce all'Esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Esecutore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 120 comma 9 del Codice, l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa eventuale sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Esecutore ai sensi degli articoli 211 e 212 del Codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Gli ordini di variazione del direttore dell'esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine venga dato nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in quanto abbia ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento del corrispettivo del presente atto.

ARTICOLO 16 – Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 122 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

Si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita da parte dell'esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni
- c) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'esecutore ha diritto al pagamento da parte del Committente delle prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ARTICOLO 17 – Recesso

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi all'aggiudicatario mediante PEC.

Inoltre, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 123 del Codice.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il committente che abbiano incidenza sulla prestazione, il committente stesso può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 123 del Codice.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore del committente.

ARTICOLO 18 – Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Con l'accettazione delle condizioni del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione” già sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

ARTICOLO 19 – Tracciabilità flussi finanziari

L’esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell’art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: CIG.

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le transazioni saranno eseguite con bonifico bancario o postale o comunque con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 20 – Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’esecutore e il committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ARTICOLO 21 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), il Committente fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dall’esecutore vengono acquisiti dal committente ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e della stipula del presente atto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dal Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

L’esecutore è tenuto a fornire i dati al Contraente, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Contraente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di stipulare il contratto o di erogare il corrispettivo.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Committente che cura l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici del medesimo che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici del medesimo che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Committente in ordine all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 28 D. Lgs. n. 36/2023), l'esecutore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.marche.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di esecuzione, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del contraente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal contraente al committente. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati della Regione Marche che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@regione.marche.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'esecutore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'esecutore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte del Committente per le finalità sopra descritte.

REGIONE MARCHE
Direzione Protezione Civile e Sicurezza del
Territorio
Il Dirigente
(Stefano Stefoni)
documento informatico firmato digitalmente

L'aggiudicatario
legale rappresentante
(_____)
documento informatico firmato digitalmente